


Il Tribunale, provvedendo in via cautelare, ogni contraria istanza disattesa, così provvede

1) inibisce alla Sigma di Stradoni Stefano & C. s.n.c. ogni ulteriore prosecuzione dell'attività di commercio all'ingrosso di materiali antinfortunistici ed antincendio e relativi servizi di manutenzione, oggetto della cessione di azienda alla Gloria Italia S.r.l., sino al 27 dicembre 2011, data di scadenza del patto di non concorrenza;

2) inibisce alla predetta società reclamante ogni ulteriore utilizzazione del marchio "Sigma", oggetto di cessione;

3) ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sulla pagina iniziale dei siti web delle società Sigma e Gloria Italia, per un periodo di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonché, per una volta, a caratteri doppi del normale sul periodico "L'antincendio"; pubblicazione da eseguirsi a cura e spese della Sigma di Stradoni Stefano & C. s.n.c., entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, con facoltà per la Gloria Italia S.r.l., in caso di inottemperanza, di



10/11/11

Procedimento n. 91124/09 R.G.

provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese,
dietro presentazione di fattura.

Milano, Camera di consiglio del 28 gennaio 2010.

Il Presidente

(dott.ssa M. Tavassi)

Maria M. Tavassi

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
16 FEB. 2010
IL CANCELLIERE

Lucia Cipolla



FATTO TELEFONICO
IL 19/2/10
DA *Arzelli*



TRIBUNALE